

SOS APERE

OFFERTA FUORI SEDE E SOLLECITAZIONE AL RISPARMIO A DISTANZA

L'offerta fuori sede viene trattata specificatamente all'articolo 30 del Testo Unico della Finanza TUF e consiste nel collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze sia dell'emittente che del proponente (da intendersi sia come banca che come consulente finanziario).

L'offerta fuori sede può essere effettuata SOLO da soggetti autorizzati.

Chi sono i soggetti autorizzati?

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che siano iscritti all'albo unico dell'Organismo di vigilanza e di tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari OCF (articolo 31 TUF).

I requisiti necessari per essere regolarmente iscritti all'albo unico sono:

- Aver superato un esame di maturità scolastica
- Aver superato l'esame di "promotore finanziario"
- Aver pagato la quota annuale
- Essere in possesso di monomandato
- Onorabilità e professionalità

Nel caso si esercitasse una offerta fuori sede NON essendo iscritto all'albo unico, si commetterebbe il reato di ABUSIVISMO FINANZIARIO punibile, come da articoli 131 e 166 del Testo Unico Bancario TUBC con:

- la **RECLUSIONE** che va da 6 mesi a 4 anni
- una **MULTA** da € 2.066 a € 10.329.

Come si applicano queste disposizioni generali all'attività tipica dei bancari?

Sappiamo che per praticità o per favorire l'incontro con i clienti spingendosi al punto di incontrarli, per vari ed ottimi motivi, non in filiale. In questi casi, per non incorrere nelle sanzioni descritte sopra, non basta avere superato l'esame da promotore, essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, ed essere in regola con l'annuale iscrizione all'albo unico; ma è necessario avere il MONOMANDATO dato dall'Istituto di credito (articolo 31, comma 2 del TUF *l'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto*).

Quindi, **AVERE IL RUOLO DI PERSONAL NON SIGNIFICA ESSERE UN SOGGETTO AUTORIZZATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE.**

Come viene normata la sollecitazione al risparmio a distanza?

Per sollecitazione al risparmio a distanza si intende *ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari; eccezion fatta per la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari* (articolo 1, comma 1, lettera t del TUF).

Pertanto, le eventuali azioni commerciali a mezzo mail o telefono fatte da soggetti non autorizzati, incorrono nel reato di ABUSIVISMO. E anche in questo caso **AVERE IL RUOLO DI PERSONAL NON SIGNIFICA ESSERE UN SOGGETTO AUTORIZZATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE.**

Nel caso di un collega promotore finanziario senza il mono-mandato dato dalla banca, che operi fuori sede per l'ordinamento italiano porterebbe immediatamente alla radiazione dell'autore dall'albo dei promotori finanziari e probabilmente anche davanti a un magistrato penale.

Ricordiamo che tutte le modificazioni apportate ai vari testi di legge inerenti all'argomento mai hanno modificato la natura e le caratteristiche del promotore finanziario, unico soggetto abilitato all'offerta fuori sede.

Come possiamo difenderci?

- conoscenza della normativa specifica
- applicazione della normativa di riferimento
- **NON CEDERE** alle **PRESSIONI COMMERCIALI** perché nessun beneficio derivante dal raggiungimento «a tutti i costi» del budget assegnato potrà mai giustificare il rischio reale e non potenziale che si corre (Trattandosi di reato, quindi di un fatto penalmente rilevante, la responsabilità è personale).

Per qualsiasi dubbio od approfondimento non esitate a contattare il vostro rappresentante sindacale di riferimento.

Link on-line

Testo Unico della Finanza TUF

http://www.consob.it/documents/46180/46181/TUF_agg_dlgs_233_2017.html/0b558626-9e47-49a9-bdd8-aa100b1a2fc5

Testo Unico Bancario TUBC

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf>